

REGOLAMENTO DI GESTIONE CONDIVISA PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI ATTRAVERSO LA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - VALORIZZAZIONE DI BENI COMUNI

ARTICOLO 2 - FINALITÀ, OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 3 - DEFINIZIONI

ARTICOLO 4 - PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 5 - I CITTADINI ATTIVI E SOGGETTI CIVICI

ARTICOLO 6 - PATTO DI COLLABORAZIONE

ARTICOLO 7 - ELENCO DEI BENI COMUNI

CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

ARTICOLO 8 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ARTICOLO 9 – PATTI DI COLLABORAZIONE ORDINARI

ARTICOLO 10 – PATTI DI COLLABORAZIONE COMPLESSI

CAPO III - CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

ARTICOLO 11 - AZIONI E INTERVENTI DI CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

CAPO IV - FORME DI SOSTEGNO

ARTICOLO 12- ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI E ALTRE FORME DI SOSTEGNO

ARTICOLO 13 – ALTRE AGEVOLAZIONI

ARTICOLO 14 - MATERIALI DI CONSUMO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

ARTICOLO 15 – AUTOFINANZIAMENTO

ARTICOLO 16 – DONAZIONI, MECENATISMO E ALTRO FINANZIAMENTO PRIVATO

CAPO V – FORMAZIONE

ARTICOLO 17 - FORMAZIONE

ARTICOLO 18 – TIPOLOGIE E DESTINATARI DELLA FORMAZIONE

ARTICOLO 19 – RUOLO DELLE SCUOLE E DELL'UNIVERSITÀ

CAPO VI - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

ARTICOLO 20 - COMUNICAZIONE DI INTERESSE GENERALE

ARTICOLO 21 – MISURAZIONE E DIFFUSIONE DELLE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE

ARTICOLO 22 – MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

CAPO VII - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

ARTICOLO 23 - FORMAZIONE PER PREVENIRE I RISCHI

ARTICOLO 24 - RIPARTO DELLE RESPONSABILITÀ

ARTICOLO 25 - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

ARTICOLO 26 - REVOCA DEL PATTO DI COLLABORAZIONE

ARTICOLO 27 – COMUNICAZIONE ONLINE DELL'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 28 – RINVIO

ARTICOLO 29 – ENTRATA IN VIGORE, VALUTAZIONE, SPERIMENTAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DISCIPLINATE DAGLI ARTT. 1 E SS, DEL PRESENTE REGOLAMENTO E INERENTI ALLA GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI, INTERPRETAZIONE, APPLICAZIONE E DISCIPLINA DEI RAPPORTI IN CORSO

Allegati:

ALLEGATO A – *Categorie di beni e interventi oggetto di collaborazioni ordinarie*

ALLEGATO B - *Modello di istanza*

ALLEGATO C - *Schema di patto di collaborazione*

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Valorizzazione dei beni comuni

1. Il Comune di Salerno, al fine di promuovere la coesione sociale, l'appartenenza alla comunità territoriale e per tutelare le generazioni future, valorizza i beni che la normativa e la collettività riconoscono come comuni, in quanto funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali delle persone nel loro contesto urbano e rurale.
2. Per realizzare le finalità indicate nel comma 1, il Comune promuove la cura condivisa e la partecipazione nella gestione dei beni comuni.

Articolo 2 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni, in armonia con le previsioni della Costituzione, dello Statuto comunale e sulla base dei principi contenuti nell'art. 4 del presente Regolamento, disciplinano le forme di collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli artt. 114 comma 2 (autonomia statutaria degli enti locali), 117 comma 6 (potestà regolamentare degli enti locali nella materie di loro competenza) e 118 comma 4 (principio di sussidiarietà orizzontale) della Costituzione.
2. Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra cittadini e Amministrazione, per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni, avviata per iniziativa dei cittadini e/o proposta dei soggetti civici e a seguito di un apposito avviso predisposto dall'Amministrazione.
3. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa, salvi eventuali atti a tutela del patrimonio pubblico e della pubblica incolumità.

Articolo 3 – Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
 - a) Beni comuni urbani: i beni materiali e immateriali, compresi quelli digitali, di interesse comune che i cittadini e l'amministrazione riconoscono, anche attraverso procedure partecipative attivate ai sensi dell'articolo 118 comma 4 della Costituzione, essere funzionali al benessere della comunità e dei suoi membri, all'esercizio dei diritti fondamentali della persona e delle comunità ed all'interesse delle generazioni future, essere connessi all'identità, cultura, tradizioni del territorio e/o direttamente funzionali allo svolgimento della vita sociale della comunità;

- b) Comune o Amministrazione: il Comune di Salerno nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;
- c) Cittadini attivi e soggetti civici: tutti i soggetti, singoli o associati, o comunque riuniti in formazioni sociali anche informali, che indipendentemente dai requisiti riguardanti la residenza o la cittadinanza, si attivano per periodi di tempo anche limitati per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento;
- d) Amministrazione condivisa dei beni comuni: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente ai soggetti civici ed all'amministrazione di svolgere su un piano paritario attività di cura, rigenerazione e gestione dei beni comuni, con carattere di inclusività;
- e) Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi anche su sollecitazione dell'Amministrazione, con la quale le parti definiscono l'ambito degli interventi di cura, gestione e rigenerazione dei beni comuni. La proposta non può riguardare:
- interventi, a carattere sostitutivo, relativi a servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti;
 - interventi che generino vincoli contrattuali e abbiano carattere lucrativo;
- f) Patto di collaborazione: l'atto o l'accordo formale attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa di beni comuni urbani;
- g) Interventi di cura in forma condivisa: azioni e interventi volti alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni urbani con caratteri di inclusività ed integrazione per garantire e migliorare la loro qualità e fruibilità collettiva;
- h) Interventi di rigenerazione: interventi di recupero, trasformazione ed innovazione dei beni comuni, anche tramite metodi di co-progettazione, di processi sociali, economici, tecnologici ed ambientali, ampi e integrati, che complessivamente incidono sul miglioramento della qualità della vita nella città ed aventi carattere di inclusività, integrazione e ove possibile di sostenibilità economica;
- i) Gestione condivisa: interventi finalizzati alla fruizione collettiva dei beni comuni urbani, con caratteri di continuità, inclusività, integrazione e ove possibile sostenibilità anche economica;
- j) Spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.
- k) Rete civica: lo spazio di cittadinanza, fruibile anche attraverso canali internet, per la pubblicazione di informazioni, notizie istituzionali, la fruizione di servizi on line e la partecipazione a percorsi interattivi di condivisione.

Articolo 4 - Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

- a) *Fiducia reciproca***: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e stabiliscono che la loro attività sia orientata all'esclusivo perseguimento delle finalità di interesse collettivo informati a criteri di solidarietà;
- b) *Autonomia civica***: l'amministrazione riconosce l'autonoma iniziativa dei cittadini e predisponde tutte le misure necessarie a favorirne ed a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini;
- c) *Responsabilità***: l'amministrazione valorizza la responsabilità individuale e collettiva quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili alla collettività e misurabili in relazione agli obiettivi generali e specifici;
- d) *Inclusività e apertura***: gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano dare il proprio contributo partecipando alle attività;
- e) *Universalità, pubblicità e trasparenza***: l'amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;
- f) *Costi delle attività, sussidi e agevolazioni***: ogni aderente al patto di collaborazione sostiene autonomamente i costi relativi alle proprie attività. Sono permesse forme di raccolta fondi per autofinanziamento e la ricezione di contributi in spirito di liberalità e mecenatismo, nelle forme previste dal presente regolamento e delle norme di riferimento;
- g) *Adeguatezza e differenziazione***: le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale;
- h) *Pari opportunità e contrasto alle discriminazioni***: la collaborazione tra amministrazione e cittadini attivi è improntata nel rispetto delle pari opportunità per genere, origine, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità;
- i) *Partecipazione di bambini e adolescenti***: nei patti di collaborazione si deve tenere conto anche del punto di vista dei minori, favorendone la partecipazione, sia in ambito scolastico sia extrascolastico, alla cura dei beni comuni;

j) Sostenibilità ambientale, sociale, economica e istituzionale: l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici né costi superiori alle risorse disponibili e non determini conseguenze negative sull'ambiente e sull'utilizzo dei beni comuni da parte delle generazioni future;

k) Proporzionalità: l'amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le procedure, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria, la valutazione e lo svolgimento degli interventi di collaborazione, semplificando al massimo il rapporto con i cittadini attivi;

l) Informalità: l'amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, certezza e trasparenza dell'amministrazione;

m) Prossimità e territorialità: l'amministrazione riconosce nelle comunità locali, definite sulla base di identità storicamente determinate o di progettualità in atto, i soggetti da privilegiare per la definizione di patti di collaborazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani;

n) Formazione: l'amministrazione può promuovere e organizzare percorsi formativi e di informazione, anche per i propri dipendenti, finalizzati a diffondere una cultura dei beni comuni ispirata ai valori e principi generali di questo Regolamento. L'amministrazione può altresì promuovere percorsi finalizzati all'approvazione di patti di collaborazione con le reti cittadine per la formazione e l'autoformazione sull'accessibilità e fruibilità dei beni comuni, sul contrasto ad ogni forma di violenza, sul contrasto alle discriminazioni e all'inclusione;

Articolo 5 - I cittadini attivi e soggetti civici

1. L'intervento di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione di partecipazione e strumento per il pieno sviluppo della persona umana e la costruzione di legami di comunità, è aperto a tutti i cittadini, singoli o associati, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.

Possono fare richiesta di sottoscrizione di un Patto di collaborazione con l'amministrazione comunali:

- a) cittadini e residenti, come singoli ovvero costituiti in forma associata (associazioni, anche non riconosciute, circoli, comitati, condomini)
- b) organizzazioni di volontariato

- c) istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, parrocchie, enti religiosi
- d) soggetti giuridici ed operatori commerciali

I soggetti diversi dai singoli cittadini devono indicare un proprio referente.

2. Nel caso di minorenni la partecipazione può avvenire sotto la responsabilità di un cittadino di maggiore età e con il consenso dei genitori. Non sono ammessi all'amministrazione condivisa dei beni comuni coloro che versino nella condizione di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, o abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, inerenti a entrate tributarie e extratributarie del comune.

2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali, anche informali, in cui esplicano la propria personalità.

3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, deve essere conferito formale mandato alla persona che sottoscrive i patti di collaborazione di cui all'articolo 6 del presente regolamento, con rappresentanza, nei rapporti con il Comune, della formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni.

4. Tutti i soggetti civici collettivi devono operare secondo il metodo democratico basato su momenti di discussione e con procedure inclusive in modo da garantire a tutti gli interessati la partecipazione al processo decisionale.

5. Le attività di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni svolte dai cittadini attivi non comportano in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune, né rappresentano titolo preferenziale in eventuali rapporti di lavoro con l'amministrazione, né danno vita ad un rapporto di committenza da parte del Comune ai soggetti realizzatori.

6. Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può, secondo modalità concordate con i cittadini attivi, impiegare i giovani a tal fine selezionati.

7. Il Comune a suo insindacabile giudizio ammette la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'ente ai fini previsti dalla legge penale, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.

8. I patti di collaborazione di cui all'art. 6 del presente regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.

9. Le attività di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani possono rappresentare uno strumento per l'attuazione di politiche di welfare generativo e di comunità, attraverso il coinvolgimento di cittadini in situazione di difficoltà socioeconomica che, con modalità

concordate insieme ai cittadini attivi, hanno l'opportunità di riattivare e valorizzare le proprie risorse personali e relazionali secondo la logica dell'inclusione.

Articolo 6 - Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi e/o i soggetti civici concordano le regole di governo condiviso necessarie ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni .

2. Ai fini del presente regolamento sono individuati due tipi di patti: Patti di collaborazione ordinari e Patti di collaborazione complessi.

3. Il contenuto del patto può variare in relazione alla natura dei diversi beni comuni alla cui cura e / o rigenerazione è indirizzato, alla complessità degli interventi concordati e alla durata della collaborazione.

4. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolamentazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;

b) la durata della collaborazione che varia in funzione della complessità degli interventi previsti, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;

c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;

d) gli strumenti volti a garantire la fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;

e) l'eventuale definizione, per lo specifico patto, di strumenti di governo e coordinamento (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, etc.) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee o altri processi strutturati di partecipazione ai processi decisionali);

f) le modalità di controllo, monitoraggio e valutazione del processo di attuazione del patto e dei suoi risultati anche attraverso indicatori quantitativi;

g) le misure di pubblicità del patto e le modalità di documentazione delle azioni realizzate, del monitoraggio e della valutazione, della rendicontazione delle risorse utilizzate e della misurazione dei risultati prodotti dal patto;

h) l'eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini attivi, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e le sanzioni per l'inosservanza delle clausole del patto da parte di entrambi i contraenti;

- i)* le cause e le modalità di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto e gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;
- j)* le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle eventuali coperture assicurative, le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività, nonché l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli articoli 25 e 26 del presente regolamento, nonché le responsabilità per quanto previsto in materia di sicurezza dei luoghi e dei lavoratori;
- k)* le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati;
- l)* le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
- m)* le eventuali forme di sostegno messe a disposizione dall'amministrazione in funzione delle necessità del patto di collaborazione e delle sue potenzialità;
- n)* la struttura dei rapporti tra amministrazione e cittadini attivi alla conclusione del patto, le modalità di riconsegna del bene comune, nonché la titolarità delle eventuali opere realizzate;
- o)* quanto non previsto nei precedenti punti, necessario alla realizzazione del patto ed alla regolamentazione delle attività di cura, rigenerazione e gestione dei beni comuni.

3. Ai patti di collaborazione è garantito ampio rilievo comunicativo mediante adeguate forme di pubblicità e comunicazione dell'intervento realizzato. L'amministrazione si impegna a costruire un elenco dei patti di collaborazione in essere e conclusi, garantendo l'accesso a tutti i soggetti interessati.

4. Rimane nella facoltà dell'Ente Comune di Salerno recedere dai Patti sottoscritti in qualsiasi momento, laddove insorgano necessità di interesse pubblico superiore o intervengano necessità amministrative di più generale interesse, a totale discrezione dell'Ente stesso.

Articolo 7 - Elenco dei beni comuni

1. L'amministrazione, con deliberazione di Giunta Comunale, individua periodicamente ogni due anni e, comunque, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, gli immobili e gli spazi pubblici in stato di parziale o totale disuso o deperimento che, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale si prestino ad interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione da realizzarsi mediante patti di collaborazione.

2. Chiunque può segnalare all'amministrazione beni suscettibili di essere considerati comuni e che versino in tale stato in modo da farli inserire nell'apposito elenco; l'amministrazione esercita il

proprio potere discrezionale in merito alla decisione, tramite deliberazione di Giunta, di considerare i beni come comuni.

3. La ricognizione degli immobili e degli spazi pubblici in stato di parziale o totale disuso e delle proposte di cura, gestione condivisa e rigenerazione avanzate dai cittadini è promossa con procedura trasparente aperta e partecipata, in accordo con le previsioni del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e delle disposizioni vigenti in materia di digitalizzazione dell'attività amministrativa.

CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Articolo 8 – Disposizione di carattere generale

1. La collaborazione con i cittadini attivi e/o con i soggetti civici è prevista, nell'organizzazione dell'amministrazione, quale funzione istituzionale dell'ente ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione. L'organizzazione della suddetta funzione deve garantire la massima prossimità dell'amministrazione al territorio ed ai cittadini, nonché il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo.

2. Al fine di semplificare e rendere efficace le relazioni con i cittadini attivi il Comune, con delibera di Giunta, individua o crea un'unità organizzativa, anche intersettoriale, per il presidio del procedimento da realizzare dell'Amministrazione condivisa. Tale unità organizzativa, denominata Ufficio per l'Amministrazione Condivisa (d'ora innanzi U.A.C.), affidata al coordinamento di un Dirigente, provvede all'inoltro dell'istanza al fine dell'attivazione dei patti con gli uffici comunali.

3. Le proposte di collaborazione dei cittadini attivi e dei soggetti civici per la cura, rigenerazione e gestione dei beni comuni devono essere in armonia con gli interessi pubblici e privati coinvolti, e devono pertanto ricevere l'approvazione dell'amministrazione. L'assenso dell'amministrazione è manifestato e disciplinato nel Patto di collaborazione.

4. La collaborazione con i cittadini attivi e/ o i soggetti civici può prevedere differenti livelli di intensità dell'intervento condiviso sugli spazi pubblici, con particolare riferimento alla durata dell'accordo, di natura occasionale e non, da regolamentare nel patto.

5. I cittadini attivi e/o i soggetti civici possono realizzare interventi, anche a carattere occasionale, di cura o di gestione condivisa degli spazi pubblici. Gli interventi sono finalizzati a integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune, o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi, assicurandone la fruibilità collettiva.

6. Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità.

7. Il Comune favorisce l'innovazione civica digitale attraverso interventi di partecipazione all'ideazione al disegno e alla realizzazione di servizi e applicazioni che siano utili e fruibili da parte della comunità, con particolare attenzione all'uso di dati e infrastrutture aperti, in un'ottica di beni comuni digitali.

8. Il Comune aggiorna periodicamente l'elenco degli spazi, edifici, infrastrutture digitali che potranno formare oggetto di cura e/o rigenerazione, indicando ove possibile le finalità che si intendono perseguire attraverso la collaborazione con i cittadini attivi.

9. Nel caso vi siano più proposte di collaborazione riguardante un medesimo bene comune, tra loro non integrabili sulla base di procedure di tipo partecipativo e condiviso, la scelta delle proposte da sottoscrivere viene effettuata mediante procedure di valutazione comparata .

Articolo 9 – Patti di collaborazione ordinari

1. I cittadini e/o i soggetti civici che intendono realizzare interventi di cura e gestione di modesta entità, anche ripetuti nel tempo per i medesimi beni comuni, presentano una proposta di collaborazione secondo il modello di istanza allegato al presente Regolamento, debitamente compilata e trasmessa tramite pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.salerno.it, diretta all'Ufficio per l'Amministrazione Condivisa (U.A.C.).

2. Il Comune di Salerno riporterà nella sezione dedicata del proprio sito istituzionale un elenco degli interventi di cura e gestione già effettuati in passato e il modello di domanda contenente un elenco, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, dei più frequenti interventi di cura di modesta entità che i cittadini attivi possono realizzare. Il medesimo modello conterrà indicazioni in merito ai presupposti, alle condizioni e all'iter istruttorio per la realizzazione degli interventi.

3. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere oggetto di patti di collaborazione ordinari i seguenti interventi che i cittadini attivi possono realizzare su beni comuni materiali: pulizia, imbiancatura, piccola manutenzione ordinaria, giardinaggio, allestimenti, decorazioni, attività di animazione territoriale, aggregazione sociale, piccoli eventi temporanei legati alla condivisione di quartiere, comunicazione, attività culturali e formative e simili (Allegato A).

4. Il dirigente dell'ufficio responsabile così come individuato dall'Ufficio per l'Amministrazione Condivisa (U.A.C.), verificati il rispetto del presente regolamento e la fattibilità tecnica, sottoscrive il patto di collaborazione senza necessità di ulteriori provvedimenti deliberativi e lo pubblica sul portale del Comune.

5. Qualora non sussistano le condizioni per procedere alla stipula del patto di collaborazione il Dirigente responsabile lo comunica ai proponenti entro 30 giorni dalla presentazione della proposta, illustrandone le motivazioni, o alternativamente chiedendo informazioni aggiuntive ed eventuali integrazioni.

6. L'ufficio responsabile così come individuato dall'U.A.C., entro 60 giorni dalla ricezione della proposta, verificati il rispetto del presente regolamento e la fattibilità tecnica, conclude il procedimento.

7. Nel caso in cui il Dirigente responsabile resti inerte, il Segretario Comunale, anche su istanza dei cittadini interessati, diffida il Dirigente Responsabile a concludere il procedimento entro ulteriori 7 giorni, scaduti i quali il Segretario Comunale avoca a sé la procedura e la conclude nei successivi 15 giorni.

Articolo 10 – Patti di collaborazione complessi

1. I patti di collaborazione complessi riguardano spazi e beni comuni che hanno caratteristiche di valore storico, culturale o che hanno dimensioni e valore economico rilevante a discrezione dell'amministrazione, su cui i cittadini propongono di realizzare interventi di cura o rigenerazione che comportano attività complesse o non sperimentate in precedenza e volte al recupero e/o alla trasformazione e/o alla gestione continuata nel tempo per lo svolgimento di attività di interesse generale.

2. Il Comune individua con apposita Delibera di Giunta e propone un apposito elenco di beni comuni urbani che possono essere oggetto di patti di collaborazione complessi. Tale elenco è suscettibile di aggiornamenti nel corso del tempo. I cittadini attivi possono a loro volta individuare ulteriori beni comuni trasmettendo la proposta all'U.A.C. che la sottoporrà alla Giunta ai fini della valutazione rispetto alle finalità perseguite con i patti di collaborazione complessi.

3. I cittadini che intendono stipulare patti di collaborazione complessi, le cui caratteristiche tecniche e giuridico economiche non configurano direttamente o indirettamente un affidamento ai sensi del Dlgs 36/2023 "*Codice dei contratti Pubblici*", presentano la propria proposta di collaborazione all'U.A.C., secondo la procedura prevista. L'ufficio competente individuato dall'U.A.C., entro 90 giorni dalla domanda, pubblica sul portale del Comune l'avviso per la presentazione di eventuali ulteriori proposte di collaborazione da parte della cittadinanza. Le ulteriori proposte di collaborazione sul medesimo bene comune devono essere presentate nel termine di 20 giorni dall'avvenuta pubblicazione sul portale della proposta principale e sospendono i termini della procedura di istruttoria. Scaduti i 20 giorni riprende la decorrenza del procedimento principale.

4. Entro il termine dell'attività istruttoria qualora non sussistano le condizioni per stipulare un patto di collaborazione complesso, lo ufficio lo comunica ai proponenti illustrandone le motivazioni e chiedendo eventualmente informazioni integrative.

5. Laddove per i medesimi spazi o beni comuni siano presentate più proposte per patti di collaborazione complessi l'Ufficio può avviare un confronto secondo i principi della democrazia

partecipativa tra i diversi proponenti per facilitare la formulazione di una proposta condivisa. Tale confronto avverrà secondo le modalità, i tempi e le procedure che l'Amministrazione riterrà più opportune. Constatata l'impossibilità di una soluzione condivisa, la scelta potrà avvenire sulla base di una procedura di valutazione comparativa secondo i criteri da stabilire nell'avviso di cui al precedente punto 3.

6. Il Dirigente competente, verificati il rispetto del presente Regolamento e la fattibilità tecnica, predispose, entro 10 giorni dalla conclusione dell'attività di valutazione, gli atti necessari all'adozione della delibera di approvazione. La Giunta Comunale, valutato positivamente l'interesse generale della proposta di collaborazione complessa, delibera entro ulteriori 30 giorni; a seguito della Delibera di approvazione, il patto di collaborazione complesso viene sottoscritto dal Dirigente competente.

7. I patti di collaborazione complessi potranno essere attivati esclusivamente a seguito dell'approvazione della Delibera di cui al comma 2 del presente articolo.

CAPO III - CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

Articolo 11 - Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di immobili e spazi pubblici

1. Gli interventi per la cura, la manutenzione, la rigenerazione e la gestione condivisa di immobili e spazi pubblici sono previsti dai patti di collaborazione di cui all'articolo 9 del presente Regolamento.

2. I cittadini attivi e/ o i soggetti civici non possono in alcun modo realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva dei beni oggetto dei patti di collaborazione; non sono altresì possibili modifiche alla struttura degli immobili e degli spazi pubblici.

3. Il patto di collaborazione deve prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta l'esecuzione degli interventi di rigenerazione, cura e riqualificazione dei beni immobili.

4. La sottoscrizione di patti di collaborazione complessi non esclude la necessità di prevedere che i soggetti firmatari garantiscano organizzazione e capacità tecnico-finanziaria idonee per il rispetto delle normative vigenti. L'assolvimento di tali obblighi può essere soddisfatto anche dal coinvolgimento nell'accordo di soggetti che presentino le garanzie richieste a supporto dei cittadini attivi.

5. In caso di interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, i soggetti firmatari devono garantire organizzazione e capacità

tecnico-finanziaria idonee per il rispetto delle normative vigenti e sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nullaosta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, così da garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.

6. I patti di collaborazione aventi ad oggetto attività di cura, rigenerazione e gestione condivisa di immobili o parti di esso, prevedono l'uso dei locali a titolo gratuito e con vincolo di destinazione di durata pari a quella del patto.

7. I patti di collaborazione complessi prevedono una durata massima fino a cinque anni dalla data della sottoscrizione. Periodi più lunghi possono eccezionalmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.

8. Il Comune può promuovere ed aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi.

9. Al fine di garantire la cura, la rigenerazione e la salvaguardia del contesto urbano, il patto di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di spazi che si trovino in stato di totale o parziale disuso. Il patto di collaborazione e le relative attività non possono in nessun modo contrastare con l'uso pubblico del bene. L'Amministrazione promuove i patti di collaborazione diretti a recuperare gli spazi privati abbandonati o in disuso allo scopo di migliorare la qualità dei luoghi e le condizioni di vita della popolazione.

10. Il Comune può prevedere, a supporto o ampliamento dei servizi pubblici esistenti, l'interazione con altri strumenti di cittadinanza attiva per la gestione condivisa del bene comune.

CAPO IV - FORME DI SOSTEGNO

Articolo 12 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno

1. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione hanno particolare interesse pubblico e possono ove ne ricorrano le condizioni, essere ammesse alle agevolazioni previste dal vigente Regolamento Comunale per l'occupazione del suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone agevolato o della totale esenzione dal pagamento dello stesso, in quanto attività assimilabili a quelle svolte dall'Amministrazione stessa per attività di pubblico interesse.

2. Il Comune agevola le iniziative delle comunità di pratiche volte a reperire fondi a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo. Le attività di raccolta fondi svolte all'interno dei patti di collaborazione non rivestono

natura di attività commerciale, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni ed esenzioni del Regolamento Comunale per l'occupazione del suolo pubblico, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) siano iniziative aventi natura occasionale;
- b) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore;
- c) la raccolta di fondi avvenga in concomitanza di eventi del tutto occasionali;

3. L'Amministrazione non può in alcun modo destinare contributi in denaro a favore dei cittadini attivi nell'attuazione dei Patti di collaborazione. Non è, tuttavia, esclusa la partecipazione con risorse del Comune che dovranno essere assegnate e rendicontate secondo la vigente normativa in materia, quando queste siano assegnate per la realizzazione di specifici progetti o attività finanziate a favore di determinate categorie di soggetti o per la partecipazione e/o realizzazione di eventi specifici programmati dall'ente.

4. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- l'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà comunale;
- l'attribuzione all'amministrazione delle spese relative alle utenze;
- l'attribuzione all'amministrazione delle spese relative alle manutenzioni;
- la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione.

5. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi sono concesse in considerazione dell'obiettivo della piena realizzazione e valorizzazione della sussidiarietà orizzontale. Il Comune può prevedere, ove ritenesse opportuno, ulteriori agevolazioni ed esenzioni in maniera di entrate e contributi a favore dei soggetti che danno piena realizzazione ai patti di collaborazione in considerazione del rilevante interesse pubblico dei patti, da sottoporre alla valutazione della Giunta Comunale.

Articolo 13 – Altre agevolazioni

1. Il comune può concedere agevolazioni, facilitazioni e semplificazioni di carattere procedurale per gli adempimenti che i cittadini attivi e i soggetti civici devono sostenere per l'ottenimento dei permessi e degli altri documenti richiesti e strumentali alla realizzazione dei patti di collaborazione.

2. Le agevolazioni, facilitazioni e semplificazione possono consistere, in via esemplificativa e non esaustiva, nella riduzione dei tempi dell'istruttoria, nella semplificazione della documentazione da

predisporre o nella individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione fra i cittadini attivi e l'amministrazione.

3. Nel caso in cui il patto di collaborazione avente ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani aventi rilevante interesse pubblico, il Comune può prevedere l'affiancamento di personale dipendente ai cittadini attivi.

4. Il Comune può concedere l'utilizzo temporaneo dei propri spazi ai cittadini attivi ed ai soggetti civici che ne facciano richiesta per finalità di avvio delle attività, di incontro e/o di riunione ; tali attività, ai fini della determinazione di eventuali oneri, sono equiparate alle attività istituzionali dell'Ente.

Articolo 14 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività, nonché i dispositivi di protezione individuale. I suddetti beni, fatto salvo il normale deterioramento dovuto all'uso normale, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

2. Il comodatario di cui al comma precedente può mettere temporaneamente i beni di cui al precedente comma, a disposizione di altri cittadini e formazioni sociali al fine di svolgere attività previste dal patto di collaborazione.

3. Il Comune favorisce, ove possibile, il riutilizzo ed il riciclo dei beni di cui al precedente comma 1 secondo i principi dell'economia circolare.

Articolo 15 – Autofinanziamento

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza e pubblicità sull'ammontare delle risorse raccolte, sulla loro destinazione e sul loro puntuale utilizzo ai fini degli obiettivi dei patti.

2. Il patto di collaborazione può prevedere la realizzazione di attività economiche, di carattere temporaneo, comunque accessorie nell'ambito del programma di azioni e interventi previsti dal patto, finalizzate all'autofinanziamento per la migliore realizzazione dei patti stessi; tali attività devono essere autorizzate dagli uffici ed Enti competenti e avvengono nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1 e delle prescrizioni stabilite di cui all'articolo 9.

Articolo 16- Donazioni, mecenatismo e altro finanziamento privato

1. Le donazioni e le sovvenzioni da parte di soggetti terzi a sostegno della realizzazione dei patti di collaborazione possono essere accettati con il solo consenso unanime dei partecipanti al patto

stesso. Le donazioni e le sovvenzioni sono richiamate nel patto nel quale sono specificate le condizioni alle quali sono erogati; l'utilizzo delle somme avviene secondo i principi di trasparenza, pubblicità e gestione efficiente.

2. Il patto di collaborazione può contemplare atti di mecenatismo anche da parte di terzi in modo da favorire gli interventi di cura, recupero, rigenerazione e gestione dei beni comuni.

3. Alle donazioni e agli atti di mecenatismo di cui ai precedenti commi è garantito ampio rilievo comunicativo mediante adeguate forme di pubblicità e comunicazione dell'intervento realizzato.

4. Non sono ammissibili donazioni, atti di mecenatismo e altri finanziamenti privati in contrasto con quanto previsto dal presente regolamento, con quanto previsto nei patti di collaborazione, con i valori della Costituzione, con le norme di settore, con lo Statuto ed i Regolamenti del Comune.

CAPO V - FORMAZIONE

Articolo 17 – Formazione

1. Il Comune riconosce il valore della formazione quale strumento per orientare e sostenere le scelte di cittadinanza attiva e partecipativa, nonché quale mezzo per diffondere la cultura del cambiamento dei modelli organizzativi.

2. Il Comune promuove e organizza percorsi formativi, sia per i propri dipendenti e gli amministratori, sia per i cittadini, anche attraverso momenti congiunti, finalizzati a diffondere una cultura della collaborazione tra cittadini e amministrazione ispirata ai valori e principi generali del presente regolamento e della partecipazione alle decisioni collettive.

3. I percorsi formativi, quali processi relazionali tra personale dell'amministrazione e cittadini attivi, devono fondarsi sull'ascolto attivo, nonché sull'idea di amministrazione partecipata e condivisa, permettendo il trasferimento reciproco di competenze e metodologie utili alla cura condivisa dei beni comuni, finalizzate allo sviluppo e all'implementazione del capitale sociale del territorio.

Articolo 18 - Tipologie e destinatari della formazione

1. La formazione per ai cittadini è diretta a trasferire le competenze e le conoscenze su:

- a. Tecniche di intervento per le attività di cura, pulizia, manutenzione e gestione;
- b. Quadro normativo di riferimento, prevenzione dei rischi e corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
- c. Produzione della documentazione diretta ad attivare le proposte e nonché di rendicontazione delle attività svolte;

d. Utilizzo delle tecnologie, piattaforme e media civici.

2. La formazione diretta al personale e agli amministratori deve essere diretta a diffondere la cultura della partecipazione attiva dei cittadini, le tecniche di facilitazione, mediazione ed ascolto attivo, gli strumenti di comunicazione digitali, nonché le tecniche e le metodologie della partecipazione attiva.

Articolo 19 – Ruolo delle scuole e dell'università

1. Il comune promuove nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio l'educazione alla cittadinanza attiva attraverso la sottoscrizione di patti di collaborazione con genitori, parenti, studenti e istituzione scolastica per la cura della scuola come bene comune.

2. Le attività di formazione nelle scuole prevedono anche incontri, seminari e dibattiti, con presentazione dei patti di collaborazione, delle attività svolte e con la diffusione dell'amministrazione condivisa.

3. Le attività di cui ai commi precedenti saranno svolte anche in collaborazione con l'Università attraverso l'organizzazione di interventi formativi sull'amministrazione condivisa, sia teorici sia pratici, rivolti alla comunità.

4. I patti di collaborazione con scuole e Università possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura e di rigenerazione dei beni comuni venga anche valutato ai fini della maturazione di crediti curriculari.

CAPO VI - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Articolo 20 – Comunicazione di interesse generale

1. Il Comune, al fine di favorire la più ampia diffusione della cultura dell'amministrazione condivisa, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla rigenerazione ed alla gestione condivisa dei beni comuni urbani, prevedendo anche la realizzazione di un'area dedicata nel portale del Comune.

2. Le attività di comunicazione sono dirette a favorire presso i cittadini la diffusione di maggiori informazioni sull'amministrazione condivisa, anche presentando le diverse esperienze realizzate, e per favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini e promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti.

3. Le attività di comunicazione saranno strutturate in modo da mappare i soggetti e le esperienze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per le quali ritengono opportuno attivarsi per eventuali proposte di collaborazione.

4. Il Comune individua di volta in volta il canale di comunicazione che ritiene maggiormente opportuno in base alla tipologia di informazione da comunicare e dei destinatari che si intendono raggiungere.

Articolo 21 – Misurazione e diffusione delle attività di collaborazione

1. La documentazione delle attività svolte e la diffusione delle risorse impiegate sono essenziali ai fini di garantire trasparenza e consentire una valutazione pubblica dei risultati prodotti dai patti di collaborazione.

2. Il Comune può monitorare a sua discrezione le attività di collaborazione scegliendo per ciascun patto di collaborazione le azioni, i metodi, le forme e la frequenza delle attività di monitoraggio che ritiene maggiormente soddisfacente il bisogno di trasparenza e valutazione.

3. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione di tali risultati, mettendo tutta la documentazione a disposizione della cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione sul sito internet, l'organizzazione di conferenze stampa, seminari, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione.

4. La misurazione e diffusione dei risultati raggiunti è operazione essenziale per la trasparenza sulle attività svolte, sulle modalità di utilizzo dei beni comuni e sui risultati raggiunti dall'azione condivisa di cittadini attivi ed amministrazione.

Articolo 22 – Monitoraggio e valutazione delle attività

1. Le modalità di svolgimento dell'attività di monitoraggio e di valutazione vengono concordate nel patto di collaborazione, seguendo l'impostazione di modelli standardizzati di rilevazione delle attività predisposti dal Comune. Tali modelli rappresentano lo strumento in grado di descrivere, monitorare e rendicontare quanto realizzato dal patto di collaborazione.

2. La valutazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:

a. chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;

b. comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;

c. periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza almeno annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie;

d. verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.

3. La valutazione deve contenere informazioni relative agli obiettivi, indirizzi e priorità di intervento, azioni e servizi resi; tali elementi sono da confrontare con quelli individuati ex ante in sede di formazione del patto di collaborazione. Il processo di valutazione deve indicare chiaramente i risultati raggiunti dal patto, nonché le risorse disponibili nonché quelle utilizzate.

4. Il documento finale di rendicontazione dei patti deve essere strutturato in modo da contenere i dati e le informazioni relative ai risultati raggiunti, anche attraverso grafici, tabelle, fotografie, cartine ed immagini, nonché adeguati commenti alle informazioni quantitative fornite, al fine di favorire la migliore comprensione dei risultati raggiunti. Ove previsto, sarà redatto un bilancio economico trasparente in grado di evidenziare chiaramente le entrate e le relative spese collegate alle attività previste dal patto di collaborazione.

5. L'amministrazione ed i cittadini attivi, anche con il supporto di valutatori esterni, si impegnano ad individuare processi, tecniche e procedure in grado di fornire una misurazione quantitativa degli effetti esterni, diretti ed indiretti, esterni ed interni, nonché degli impatti economici, sociali, ambientali e culturali in grado di comprendere l'efficacia dei patti di collaborazione implementanti nel corso del tempo. Tale attività è diretta ad individuare le buone prassi e le modalità di attuazione in grado di assicurare la migliore realizzazione dei patti di collaborazione e di implementare al meglio i processi di manutenzione, gestione e rigenerazione dei beni comuni.

6. L'amministrazione si impegna ad un'efficace diffusione della documentazione riguardante i patti sottoscritti ed i risultati della valutazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso un'apposita sezione dedicata sul sito istituzionale.

CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Articolo 23 – Prevenzione dei rischi e assicurazione

1. Il Comune promuove la formazione dei cittadini attivi sui rischi potenzialmente connessi con le attività di realizzazione dei patti di collaborazione e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate e da adottare nella gestione e cura dei beni comuni.

2. I cittadini attivi si impegnano ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale adeguati alle attività svolte nell'ambito dei patti, ad agire con prudenza e diligenza, nonché a mettere in atto tutte le misure necessarie a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza.

3. Nello svolgimento delle attività di cui ai patti di collaborazione i cittadini attivi sono responsabili del rispetto delle norme in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute ed igiene dei luoghi e come disciplinato nei patti stessi.

4. Nella realizzazione delle attività dei patti di collaborazione l'amministrazione non assume in nessun caso il ruolo di datore di lavoro né di committente nei confronti dei cittadini attivi e dei soggetti civici; la realizzazione dei patti non configura in nessun caso un rapporto professionale né di committenza tra cittadini e amministrazione.

5. Ove i patti di collaborazione prevedano attività complesse e/o la partecipazione di pluralità di soggetto potrà essere individuato un soggetto con competenze di supervisione delle attività con compiti di controllo dell'assolvimento degli obblighi di cui al presente articolo nonché le modalità di realizzazione delle attività previste dai patti di collaborazione.

6. Il Comune di Salerno garantisce le coperture assicurative dei cittadini attivi, singoli volontari o gruppi informali di volontari, contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

I soggetti attivi in forma associata (a titolo esemplificativo, Associazioni, Enti del Terzo Settore, Associazioni di Promozione Sociale, Onlus, Fondazioni, ecc.) hanno l'obbligo di fornire al Comune di Salerno la copertura assicurativa stipulata per le proprie attività istituzionali. Se il Comune di Salerno lo ritiene necessario, il patto di collaborazione disciplina le eventuali ulteriori coperture assicurative.

Articolo 24 - Riparto delle responsabilità

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale le attività ed i compiti di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni urbani concordati tra l'amministrazione e i cittadini ed individua concretamente le responsabilità connesse.

2. I cittadini che si attivano per la cura, rigenerazione e gestione condivisa di beni comuni urbani rispondono personalmente degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

3. Il Comune di Salerno resta escluso da ogni responsabilità civile o penale verso terzi derivante dagli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose, dai cittadini nell'esercizio delle attività previste dai patti di collaborazione.

Articolo 25 - Tentativo di conciliazione

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.

2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

Articolo 26 – Revoca del patto di collaborazione

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare unilateralmente il patto di collaborazione al verificarsi di una o più violazioni del patto e/o qualora siano intervenuti elementi riscontrati a carico dei cittadini attivi, oppure a carico dei beni affidati tali da giustificare tale provvedimento. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano alcune fattispecie che possono dar adito al provvedimento di revoca:

- inadeguatezza, sotto il profilo della competenza, del cittadino attivo rispetto all'oggetto del patto di collaborazione;
- sussistenza di provvedimenti di interdizione o, comunque, di misure che escludano la capacità di collaborare con la Pubblica Amministrazione;
- danni patrimoniali ai beni immobili;
- esecuzione di attività non previste dal patto di collaborazione;
- grandi eventi verificatisi nel corso dell'esecuzione, della gestione o delle opere.

Articolo 27 - Comunicazione on-line dell'amministrazione condivisa

1. L'amministrazione comunale si impegna alla realizzazione di un'apposita sezione dedicata alle attività di cui al presente regolamento ed all'amministrazione condivisa sul proprio portale istituzionale; in tale sezione sarà pubblicato l'elenco dei patti di collaborazione stipulati, e saranno fornite le informazioni necessarie alla partecipazione da parte di tutti i cittadini potenzialmente interessati all'amministrazione condivisa.

2. L'amministrazione si impegna ad aggiornare periodicamente le informazioni contenute nel portale impegnandosi al rispetto della trasparenza e delle norme specifiche in materia.

Art. 28 - Sponsorizzazioni

1. L'Amministrazione Comunale può concedere di collocare negli spazi dei beni comuni uno o più cartelli, recanti la dicitura: *“La cura /rigenerazione di quest'area/questo spazio/quest'angolo è effettuata a cura di (nominativo del soggetto adottante)”*.

2. Qualora se ne faccia richiesta, quindi, si può apporre, a propria cura e spese, nell'area del bene comune oggetto del patto di collaborazione un cartello recante il nominativo del soggetto curante. È fatto espresso divieto per il soggetto civico di cedere a terzi il cartello ovvero parte dello stesso per comunicazioni di natura commerciale. Le dimensioni del cartello saranno oggetto del Patto di Collaborazione.

3. In ogni caso, i cartelli:

- sono realizzati con modalità che offrano adeguata resistenza, sicurezza e decoro;
- non possono essere collocati in posizione tale da arrecare danni alle persone, né tale da costituire ostacolo, anche di visuale, alla circolazione stradale.

4. La richiesta di apposizione del cartello dovrà essere formulata contestualmente alla richiesta di Patto di Collaborazione, anche al fine di valutarne la compatibilità con eventuali interferenze stradali. Esclusivamente per motivati impedimenti tecnici ne potrà essere vietata l'apposizione.

5. Per tutto quanto non previsto si rinvia al vigente regolamento comunale sulla disciplina e gestione delle sponsorizzazioni.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 29 — Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le normative vigenti in materia di concessione e/o locazione di immobili di proprietà di enti pubblici.

Per le specifiche discipline di intervento dei beni comunali si rinvia ai relativi regolamenti.

Articolo 30 - Entrata in vigore, valutazione e sperimentazione delle disposizioni disciplinate dagli artt. 1 e ss del presente regolamento e inerenti la gestione condivisa dei beni comuni, interpretazione, applicazione e disciplina dei rapporti in corso

1. Le disposizioni del presente regolamento entreranno in vigore decorsi i quindici giorni di pubblicazione all'albo pretorio del Comune ed acquisteranno efficacia a partire dalla formalizzazione dell'unità organizzativa intersettoriale preposta di cui all'art. 8 comma 2 di cui alla Delibera di Giunta.

2. Le succitate disposizioni sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione e di valutazione della durata di due anni dall'entrata in vigore.

3. Durante il periodo di sperimentazione e valutazione l'Amministrazione sentiti i cittadini attivi ed i soggetti civici può valutare l'adozione di interventi correttivi e modifiche alle succitate disposizioni del presente regolamento allo scopo di meglio rispondere alle esigenze dell'amministrazione condivisa.

4. Le succitate disposizioni devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani, nonché per favorire la sperimentazione di nuove forme di partecipazione dei cittadini attivi e dei soggetti civici all'amministrazione condivisa

5. L'applicazione delle norme del presente regolamento è diretta ad implementare uno spirito collaborativo tra amministrazione e cittadini attivi a condizioni che questi ultimi esercitino le funzioni ed attività loro attribuite con spirito di servizio verso la comunità.

6. Le esperienze e le attività di collaborazione avviate antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.

ALLEGATO A

Collaborazioni ordinarie

1. Sono considerate ordinarie le collaborazioni che hanno ad oggetto le seguenti categorie di beni e le relative attività di cura e gestione:

a) Piccoli spazi pubblici (piazze, strade, marciapiedi, aree residuali e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico), per le attività di:

- pulizia pavimentazione, muri e pareti;
- piccole manutenzioni e riparazioni;
- tinteggiatura;
- apertura e chiusura di aree recintate;
- altre analoghe azioni da concordare con i Servizi competenti;

b) Piccole aree verdi (giardini, aiuole, orti collettivi, aree gioco, aree cani, aree pubbliche o assoggettate ad uso pubblico), per le attività di:

- manutenzioni ordinarie e cura del verde;
- irrigazione, bagnamento, concimazione, asportazione infestanti;
- pulizia;
- messa a dimora di piccole piante o arbusti;
- riparazione elementi di sostegno e delimitazione;
- apertura e chiusura di aree recintate;
- altre analoghe azioni da concordare con i Servizi competenti;

c) Elementi di arredo urbano (panchine, delimitazioni, dissuasori, portabici, pannelli pubblicitari ecc.) e opere di arte pubblica, per le attività di:

- manutenzioni ordinarie e riparazioni;
- tinteggiatura;
- altre analoghe azioni da concordare con i Servizi competenti;

d) Locali e cortili scolastici, per le attività di:

- manutenzioni ordinarie e riparazioni;
- tinteggiatura;
- altre analoghe azioni da concordare con i Servizi competenti;

e) Altri locali e edifici di proprietà del Comune, compresi i cimiteri, per le attività di:

- manutenzioni ordinarie e riparazioni;
- tinteggiatura;
- altre analoghe azioni da concordare con i Servizi competenti.